

## **TI\_GERICHTE 11.1999.77 vom 16. Juli 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-07-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1999.77](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.77)

FR: TI\_GERICHTE 11.1999.77 du 16 juillet 1999

IT: TI\_GERICHTE 11.1999.77 del 16 luglio 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'appellante chiede di aumentare il contributo in suo favore a fr. 600.– mensili senza limiti di tempo, sostenendo di non percepire la tredicesima mensilità e di avere un fabbisogno minimo, senza l'aumento del 20%, di fr. 2'902.90 mensili. A prescindere dal fatto però che essa non motiva per nulla le sue argomentazioni, in dispregio dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, tali censure si rivelano infondate. Intanto dal conteggio di stipendio relativo al settembre del 1997 l'appellante risulta guadagnare presso la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ fr. 3'127.– netti mensili (doc. 4), addirittura più di quanto ha accertato il Pretore. In secondo luogo, come ha rilevato il primo giudice, i costi di telefono, radio, televisione e simili devono ritenersi compresi, per giurisprudenza invalsa di questa Camera, nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Per quanto riguarda le altre spese (pasti fuori casa e trasferte), infine, esse non sono state lontanamente rese verosimili.

#### **E. 3**

A prescindere dalle critiche – inconsistenti – formulate nell'appello, questa Camera deve nondimeno applicare d'ufficio il diritto federale (art. 87 cpv. 1 CPC). E la metodica per il calcolo del contributo alimentare, in particolare per la determinazione dei rispettivi fabbisogni, è una questione di diritto federale (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Ora, nella fattispecie il Pretore ha stabilito il fabbisogno minimo dell'attore in fr. 3'325.– mensili, cui ha aggiunto una maggiorazione del 20%, per un totale di fr. 3'990.– mensili. Ciò non è corretto. Anzitutto dalla cifra di fr. 3'990.– va stralciato il contributo per l'ex moglie (fr. 300.– mensili), estraneo alla nozione di fabbisogno. Inoltre, il supplemento del 20% sul fabbisogno minimo che il Pretore ha riconosciuto al marito si applica solo al caso in cui il coniuge debitore – in concreto il marito – debba versare una rendita di indigenza giusta l'art. 152 CC ( Hausheer/Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 97, n. 02.58, pag. 86). Tale supplemento non è mai stato riconosciuto, invece, ove il coniuge debitore debba corrispondere un'indennità fondata sull'art. 151 cpv. 1 CC. Ciò premesso, con un reddito netto di fr. 4'000.– mensili e un fabbisogno di fr. 3'025.– l'attore è senz'altro in grado di versare l'indennità di fr. 600.– mensili rivendicata dall'appellante. Tale importo corrisponde a quanto percepito sulla base della sentenza di separazione e può quindi presumersi garantire alla convenuta, coniuge innocente, lo stesso tenore di vita che questa avrebbe avuto se il matrimonio non fosse sciolto (DTF 116 II 8 consid 3). L'appello, ancorché per motivi giuridici diversi da quelli fatti valere nel memoriale, deve pertanto essere accolto.

#### **E. 4**

Il Pretore ha attribuito alla moglie fr. 10'000.– da prelevare dalla prestazione di libero passaggio maturata dal marito in costanza di matrimonio, rilevando che con tale importo essa può compensare convenientemente la perdita di previdenza conseguente al divorzio. L'appellante chiede di aumentare la somma a fr. 25'000.–, pari a poco meno della metà del capitale d'uscita acquisito dal marito presso la sua cassa pensione durante l'unione coniugale. Il fatto è ch'essa non spiega in alcun modo per quale motivo l'importo attribuito dal Pretore sarebbe insufficiente, né dà la benché minima indicazione su un'eventuale lacuna pensionistica da parte sua. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si dimostra irricevibile e sfugge a ogni esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

#### **E. 5**

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Visto l'esito dell'appello, essi sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il giudizio odierno non influenzando apprezzabilmente sugli oneri di prima sede, non è il caso di intervenire sul relativo giudicato del Pretore. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellante il 25 maggio 1999, essa potrebbe essere accolta – comunque sia – solo per gli atti compiuti dopo il suo inoltro (l'assistenza giudiziaria non è concessa a titolo retroattivo: I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G. c G. consid. 12 con riferimenti). Dopo il 25 maggio 1999, però, il legale dell'appellante non ha più compiuto atti di procedura; può avere svolto qualche atto di patrocinio corrente, ma ciò soltanto non giustifica il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato: \_\_\_\_\_ è condannato a versare a \_\_\_\_\_, entro il 5 di ogni mese per la durata di 5 anni, una rendita di fr. 600.– mensili sulla base dell'art. 151 cpv. 1 CC dal 1° maggio 1999 fino al 30 aprile 2004. Egli è tenuto inoltre a trasferire l'importo di fr. 10'000.– dal suo istituto di previdenza (\_\_\_\_\_, fondazione collettiva 2° pilastro, \_\_\_\_\_) a quello di \_\_\_\_\_. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese \_\_\_\_\_ fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 4. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente \_\_\_\_\_ Il segretario \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.